



# Comune di Padova

COMUNE DI PADOVA  
SEGRETERIA GENERALE  
REGISTRO ORDINANZE  
N. 49 DEL 16/12/2025

**Oggetto: EIFFEL 65 – Piazza Garibaldi - 19 dicembre 2025.**

Divieto di vendita, somministrazione e detenzione su area pubblica di bevande contenute in bottiglie/recipienti in vetro e lattine nell'area di Piazza Garibaldi e vie/località adiacenti quali Corso Garibaldi, Via Cittadella, via San Fermo, via Emanuele Filiberto, via Santa Lucia, via e Piazza Cavour, via Calvi, Porta Altinate e Galleria Garibaldi.

## IL SINDACO

**DATO ATTO** che nella serata del 19 dicembre 2025 in Piazza Garibaldi, con inizio alle ore 20.00, si svolgerà l'evento musicale di cui all'oggetto;

**RITENUTO** necessario prevenire e contrastare le situazioni potenziali di criticità per l'ordine pubblico e la sicurezza derivanti, nel caso di specie, dalla diffusione incontrollata di bottiglie/recipienti di vetro e lattine;

**VISTO** l'articolo 9, 2° comma, lett. k) del Regolamento di Polizia Urbana e per la civile convivenza in città, nel quale viene stabilito che *“fatta salva ogni altra previsione di legge e regolamento, è vietato detenere all'interno delle mura cinquecentesche bottiglie in vetro e ogni altro recipiente o contenitore del medesimo materiale, aperti, o abbandonarli al di fuori degli appositi contenitori”*;

**VISTO** l'art. 12, comma 1, del medesimo Regolamento nel quale viene stabilito che: *“a salvaguardia della vivibilità, del decoro, della sicurezza urbana e della fruibilità degli spazi e per la tutela dei siti di interesse storico - artistico - culturale della città, salvo il fatto non costituisca illecito penale od amministrativo, è vietato, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione dei plateatici e delle aree prospicienti i pubblici esercizi, detenere, ad eccezione che in recipienti chiusi ed integri, o consumare sul posto, ogni genere di bevanda alcolica”*;

**DATO ATTO** che con Ordinanza n. 45 del 27/10/2025 è stato istituito dalle ore 20.00 alle ore 07.00 del giorno successivo, fino al 31 ottobre 2026, il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all'interno del perimetro delimitato dalle seguenti vie, pure ricomprese: barriera Saracinesca, via Cernaia, porta San Giovanni, via Euganea (tratto compreso tra porta San Giovanni e via Orsini), via Orsini, porta Savonarola, via Bronzetti, porta Trento, via Sarpi, viale Codalunga, via Trieste, via Bassi, via Tommaseo, via Venezia, piazzale Della Stanga, via Ariosto, via Gattamelata, via Modena, via Scarsellini, via Manzoni, via Bruno, via Costa, viale Cavallotti, ponte del Sostegno, via Goito;

**RITENUTO** necessario prevenire il fenomeno dell'abuso di alcolici e ritenuto altresì indispensabile prevenire e contrastare situazioni di criticità per l'ordine pubblico e la sicurezza, derivanti, nel caso di specie, dalla diffusione incontrollata di bottiglie/recipienti di vetro e lattine nell'area interessata dalla manifestazione, che possono costituire fonte di potenziale pericolo, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare o offendere coloro che assistono allo spettacolo e che transitano in zona;

**PRESO ATTO** pertanto della necessità di vietare la vendita per asporto e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di ogni altra bevanda contenuta in bottiglie/recipienti in vetro e lattine;

**PRECISATO** che il Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche vieta l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante (sia la vendita che la somministrazione) nel centro storico, così come definito nel Piano Regolatore Generale e pertanto anche nell'area di Piazza Garibaldi;

**VISTO:**

- l'art. 6, comma 4, della Legge Regione Veneto n. 29 del 21.9.2007;
- l'art. 54 del D.lgs 267/2000 e s.m.i ;
- il Regolamento di polizia urbana e per la civile convivenza in città;
- il Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- la Legge n. 689/81

**ORDINA**

**dalle ore 18.00 del 19/12/2025 alle ore 02.00 del 20/12/2025** nell'area di Piazza Garibaldi e vie/località adiacenti quali Corso Garibaldi, Via Cittadella, via San Fermo, via Emanuele Filiberto, via Santa Lucia, via e Piazza Cavour, via Calvi, Porta Altinate e Galleria Garibaldi **il divieto di somministrazione, vendita e detenzione su area pubblica di bevande contenute in bottiglie/recipienti in vetro e lattine.**

L'inottemperanza al presente provvedimento comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, comma 1 bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

E' facoltà degli Organi di polizia impedire l'ingresso nell'area della manifestazione e allontanare dalla stessa tutti coloro che recano con sé gli oggetti indicati nel dispositivo di cui alla presente ordinanza.

**INFORMA**

che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio.

**DISPONE INOLTRE**

che la presente ordinanza venga altresì trasmessa:

- all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Padova
- alla Questura di Padova
- al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Padova.

**IL SINDACO**  
Sergio Giordani